



Il nuovo congedo di  
paternità



Il padre lavoratore  
ha diritto ad  
astenersi dal lavoro  
per 10 giorni, anche  
non continuativi, dal  
settimo mese di  
gravidanza fino al  
5° mese del bambino



Il congedo non è frazionabili in ore, da diritto  
alla copertura contributiva figurativa

Per ogni giornata fruita spetta il 100% della  
retribuzione a carico dell'INPS (si applica il  
trattamento di maternità)





Il lavoratore deve comunicare per iscritto al datore di lavoro i giorni che intende fruire almeno 5 giorni prima.

La forma scritta può essere assolta dall'utilizzo di sistemi informatici in uso in azienda

Non va fatta domanda all'INPS (tranne i casi di pagamento diretto delle prestazioni, es CIG), il datore di lavoro comunicherà le giornate fruite tramite la denuncia mensile, recupererà a credito le somme anticipate con appositi codici



In caso di parto plurimo i gironi fruibili sono elevati a 20

Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario

Sono beneficiari tutti i padri titolari di rapporto di lavoro subordinato privato o pubblico

Durante il periodo di fruizione vige il divieto di licenziamento fino a un anno di età del figlio (esclusi i casi di giusta causa, cessazione attività o esito negativo della prova)



In caso di dimissioni, va seguita la procedura di tutela cioè occorre la convalida delle stesse avanti ad un funzionario dell'Ispettorato territoriale del Lavoro.



In caso di rifiuto, opposizione oppure ostacolo all'esercizio del diritto di assenza dal lavoro per paternità si applica la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582